



Organizzazione e svolgimento di grandi eventi sportivi ed ulteriori disposizioni in materia di sport

D.L. 96/2025 / A.C. 2488

Dossier n° 213 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
14 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2488
D.L.	96/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Numero di articoli:	17
Date:	
presentazione:	30 giugno 2025
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, ai commi 1-3**, dispone che l'**assegnazione e l'uso delle frequenze** per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" siano **rilasciate a titolo gratuito** (comma 1) e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano **esenti dall'imposta di bollo** (comma 2). Il **comma 3** reca delle **autorizzazioni di spesa** per le attività di **vigilanza e controllo** delle frequenze, nonché per l'acquisto dei **materiali** e delle **apparecchiature** necessarie al loro utilizzo.

Il **comma 4** del medesimo articolo prevede che le risorse del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport.

L'**articolo 2** stanziava risorse pari a **30 milioni** di euro per assicurare misure di **sicurezza e soccorso pubblico** durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina del 2026.

L'**articolo 3**, al comma 1, contiene una autorizzazione di **spesa** a favore del **Ministero della difesa** pari ad euro **13.009.239**, per il 2025, al fine di **garantire il necessario supporto logistico e operativo** da parte delle Forze armate. Il comma 2 indica le relative coperture di spesa.

L'**articolo 4** stabilisce che alle **assunzioni di personale** effettuate dalla **Fondazione Milano-Cortina 2026** per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, **non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali** previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022.

L'**articolo 5** prevede la nomina, con apposito D.P.C.M., di un **Commissario straordinario** quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive è previsto il trasferimento al Commissario, per l'anno 2025, di risorse finanziarie per un importo massimo di circa 228,2 milioni di euro (comma 3) e di eventuali ulteriori risorse (comma 5). Le risorse previste dal comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2025 (comma 6)

Sono inoltre disciplinati i poteri, la durata e il compenso del Commissario (commi 3 e 4) ed è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8).

Ulteriori disposizioni riguardano la copertura degli oneri (comma 5) e la gestione delle controversie relative agli atti del Commissario (comma 7).

L'**articolo 6** innova la disciplina riguardante il **contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite**, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

L'**articolo 7**, al **comma 1**, stabilisce che alla società **Sport e salute Spa**, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della "**America's Cup – Napoli 2027**", è affidata l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il **comma 2** reca la composizione del comitato tecnico di gestione dell'*America's Cup*.

I **commi 3 e 4** disciplinano le **variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio** al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027».

I **commi 5 e 6** recano le **disposizioni finanziarie**. Il comma 5 indica che gli oneri relativi all'attuazione dell'evento ammontano ad euro **7.500.000** per l'**anno 2025**, e dispone la relativa copertura. Il comma 6 autorizza il **Comune di Napoli** ad applicare al proprio bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del **risultato di amministrazione**, in deroga ai limiti previsti, per un importo non superiore a **30 milioni di euro** per ciascuno degli esercizi **dal 2025 al 2027**.

L'**articolo 8** destina, **per l'anno 2025**, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei **Giochi del mediterraneo di Taranto 2026**, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a **25 milioni di euro** dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata in 181.506.669 euro. Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività, il Nuovo comitato organizzatore possa **avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute Spa**, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.

L'**articolo 9** stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle **Finali ATP 2026-2030** di tennis è costituito un **Comitato per le finali ATP**. La norma descrive le funzioni, i compiti e la composizione dell'organo. Si prevede inoltre che la **Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa**, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che gravi sugli stessi soggetti l'obbligo di predisporre annualmente una **relazione consuntiva**, corredata del **rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici** da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari. Per l'organizzazione dell'evento sportivo, può essere inoltre costituita una **Commissione tecnica di gestione**.

L'**articolo 10**, costituito da un unico comma, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa. Il **comma 1, lettera a), numero 1)**, innalza nuovamente dal 15 al 25 per cento il limite massimo di pendenza longitudinale il cui ricorrere comporta l'assegnazione del colore blu quale grado di difficoltà delle piste di discesa che deve essere segnalato dal gestore degli impianti. Il **numero 2)** modifica la disciplina relativa alle caratteristiche delle piste innevate di slitta o slittino, stabilendo che esse sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il **numero 3)** prevede che le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, delle piste di discesa e di fondo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici. La **lettera b)** interviene su alcuni requisiti tecnici delle piste di discesa, prevedendo che esse devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento.

L'**articolo 11**, composto da un unico comma, apporta una serie di novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Una prima serie di modifiche, recate dalla **lettera a)** del comma 1, riguarda la disciplina della **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la **nuova figura del Vicesegretario generale**; viene **rinvio** dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal

quale dovrà essere **assunto il personale non dirigenziale di ruolo** della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, la stessa possa avvalersi di **personale dirigenziale e non dirigenziale** - fino a **10 unità** - operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (**Co.Vi.So.C.**) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (**Com.Te.C.**); viene disposto che **una delle due unità dirigenziali non generali** che opereranno nella Commissione possa essere **nominata** dalla Commissione stessa, **su proposta del Segretario generale**, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene **rinvia**t dall'anno 2025 **all'anno 2026** l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma **gestione delle spese** per il proprio funzionamento.

La novella di cui alla **lettera b)** del medesimo comma 1 **innalza da cinque a otto anni** la durata massima del **contratto di lavoro subordinato sportivo**.

L'**articolo 12** interviene con una novella sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Essa **ridefinisce cosa si intende per "munizioni da guerra"** e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda **la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi**.

L'**articolo 13** istituisce, per il 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo destinato all'erogazione di **borse di studio universitario per alti meriti sportivi**, con una dotazione di 1 milione di euro (commi 1 e 2). Per le medesime finalità è attribuita altresì la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 3).

L'**articolo 14** dispone che il **Commissario straordinario dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.) di cui al d.P.C.M. del 21 febbraio 2025** resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

L'**articolo 15** è volto ad includere tra le fattispecie di **lesioni personali** di cui all'art. 583-*quater* del codice penale quelle **cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri** o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità.

L'**articolo 16** reca la **copertura finanziaria degli oneri**, quantificati in **271.251.606** per l'anno **2025**, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento in esame afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «**Milano – Cortina 2026**».

L'**articolo 17** regola l'**entrata in vigore** del decreto-legge in esame.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza **concorrente** in materia di ordinamento sportivo (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assumono altresì rilievo la competenza **concorrente** in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma) e quella **esclusiva statale** in materia di ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lettera l).

In questo contesto, il provvedimento già prevede alcune forme di **coinvolgimento** del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

- l'**articolo 7, comma 2**, prevede che uno dei componenti del Comitato organizzatore dell'*America's Cup - Napoli 2027* sia designato dal Comune di Napoli;
- l'**articolo 9 comma 1**, prevede che del Comitato per le Finali ATP facciano parte un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante e un rappresentante nominato dal Presidente della Regione ospitante.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento:

- alla procedura di nomina, disciplinata **dall'articolo 5, comma 1**, del Commissario straordinario per lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"; in particolare potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di un parere dei rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del DPCM di nomina, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva "organizzazione amministrativa dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera g, trattandosi della nomina di un Commissario chiamato a svolgere compiti pubblici), che appare prevalente, e delle competenze legislative concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio e residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale (art. 117, quarto comma; a partire dalla sentenza n. 222 del 2005, la Corte costituzionale ha ricondotto infatti a tale tipologia di competenza la materia);

- alla procedura di adozione, di cui all'**articolo 5, comma 2**, del programma degli interventi da realizzare per i richiamati giochi paralimpici, programma proposto dal Commissario straordinario; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi dell'intesa con i rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto (DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport) di approvazione del programma degli interventi; ciò alla luce del coinvolgimento, nella norma, delle competenze legislative concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio e residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale.

In proposito si ricorda che, in materia analoga, la **sentenza n. 31 del 2024 della Corte costituzionale**:

- ha evidenziato come con l'intervento legislativo di cui all'articolo 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 relativo alla realizzazione dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026** lo Stato aveva posto in essere una **chiamata in sussidiarietà** rispetto alle competenze legislative coinvolte, quelle concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio e quella residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale; si poneva quindi la necessità della **leale collaborazione** tra i livelli di governo territoriale coinvolti (Considerato in diritto 5)
- ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla **procedura di nomina** - di cui al richiamato articolo 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 - del Commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, procedura che comunque prevedeva il **parere** (anche se non l'intesa richiesta dai ricorrenti) del Presidente della Regione Puglia e del Sindaco di Taranto; la Corte ha infatti argomentato che "la richiesta di un parere alla Regione Puglia ai fini della scelta del commissario costituisce, in questa fattispecie, uno strumento di collaborazione adeguato, considerato tra l'altro il breve termine di trenta giorni entro cui deve concludersi la procedura di nomina" (Considerato in diritto 6.1);
- ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale** della medesima disposizione dell'articolo 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 nella parte in cui **non richiedeva l'acquisizione dell'intesa** della Regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione delle opere infrastrutturali; in proposito la Corte ha argomentato che "alla luce dei principi in materia di chiamata in sussidiarietà, infatti, non è consentito allo Stato, neppure in ragione dell'esigenza di svolgere celermente le funzioni attratte, di escludere qualsiasi forma di collaborazione della Regione in una fase determinante come è quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalità di attuazione delle opere indicate nell'elenco predisposto dal commissario. Per quanto riguarda l'individuazione dello strumento collaborativo maggiormente rispondente alle esigenze sottese all'attrazione in sussidiarietà, è da escludere che si possa ritenere sufficiente l'acquisizione di un parere della Regione, che questa Corte ha ritenuto adeguato nella diversa ipotesi di attrazione in sussidiarietà per funzioni caratterizzate da una natura eminentemente tecnica (sentenze n. 278 del 2010 e n. 285 del 2005). L'attività in questione, infatti, oltre a incidere su materie legislative riservate alla competenza legislativa concorrente e residuale della Regione, afferisce a tipici, e rilevanti, compiti di amministrazione attiva. Per tale motivo, l'unico strumento adeguato è quello dell'intesa, superabile, nel caso di divergenze tra Stato e Regione, nonostante le reiterate trattative, attraverso una decisione unilaterale del Governo (sentenza n. 165 del 2011)" (Considerato in diritto 6.2).

Cost213	Servizio Studi	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✉ CD_istituzioni
	Dipartimento Istituzioni		
	Servizio Studi	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✉ CD_cultura
	Dipartimento Cultura		